



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
III Sezione civile

Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dr.
Deli Luca, nella causa] promossa

da

, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore,
rappresentata e difesa dall' Avv. Franco Fabiano

ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dell'avv. in

come da mandato a margine dell'atto di
citazione,

ATTORE

contro

VENETO BANCA S.C.P.A. in persona del legala
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

e dall'Avv.

, ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dei procuratori nominati in , giusta
procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTA

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE :come da foglio di precisazione delle
conclusioni dimesso all'udienza del 14.04.2015: *Voglia, l'Illustrissimo
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge,
ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via
istruttoria ed incidentale, accertata e dichiarata l'illegittimità della
applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito per tutto il*



periodo di cui alle contabili prodotte in causa, anche successivo alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000, nonché dell'addebito di somme per spese fisse di chiusura periodica e per minori CMS, per l'effetto, condannare la convenuta pagare alla attrice la somma di euro 16.942,77 come risultante dalla esperita istruttoria realizzata ad opera del dott. (pg. 7 della perizia) in risposta al formulato quesito peritale, oltre interessi legali calcolati dalla data della domanda al momento del saldo effettivo. Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la presente causa e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) Iva e cpa come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica: "In via pregiudiziale di rito Accertarsi e dichiararsi la carenza di interesse ad agire di

e/o la rinuncia della stessa in ordine alle domande tutte fatte valere in giudizio nei confronti di Veneto Banca S.c.p.a. In via preliminare di merito Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dichiarasse sussistente in capo all'attrice l'interesse ad agire, dichiararsi in ogni caso prescritto il diritto alla restituzione delle somme versate da per i titoli contestati attesa l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, o, comunque, l'intervenuta prescrizione ordinaria decennale e, per l'effetto, respingersi in parte qua le domande ex adverso proposte. In via principale Rigettarsi le domande proposte dall'attrice in quanto infondate per tutti i motivi esposti in atti. In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui l'intestato Tribunale ritenesse nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, accertato che la Banca ha provveduto ad adeguarsi alla nuova normativa in materia di anatocismo di cui alla Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, dichiararsi legittima, quantomeno a far data dal 1° luglio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria La Banca, nel richiamare e ribadire integralmente le osservazioni alla relazione svolte dal C.T.P. dott. . insiste affinché il Tribunale voglia disporre un'integrazione di C.T.U., da operarsi mediante un ricalcolo del saldo di c/c che escluda: 1) tutte le rimesse intervenute antecedentemente i dieci anni che precedono l'interruzione della prescrizione, in quanto prescritte attesa la mancata produzione in giudizio dei contratti di



affidamento; 2) ogni riconteggio in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo successivo al 1° luglio 2000, essendosi la Banca adeguata alla Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. 4 di parte convenuta) ed espressa comunicazione al Cliente a mezzo estratto conto al 30.09.2000 (cfr. doc. 5 di parte convenuta).”

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società _____ ha evocato in giudizio VENETO BANCA S.C.P.A. per sentir accertare l’illegittimità delle operazioni bancarie effettuate da quest’ultima sul conto corrente ordinario _____ (precisamente addebiti per interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese fisse di chiusura periodica del conto, ed interessi ultralegali non pattuiti né dovuti) chiedendo contestualmente la condanna dell’istituto di credito a restituire le somme illegittimamente addebitate, quantificate in euro 44.558,15, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.

La banca convenuta si costituiva ritualmente in giudizio eccependo, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire e la prescrizione, a norma dell’art. 2948 o comunque decennale, del diritto alla restituzione delle somme contestate e, nel merito, eccependo la valida pattuizione e applicazione dei tassi di interesse, delle c.m.s., e delle spese di chiusura del conto, nonché la legittimità della capitalizzazione periodica degli interessi passivi, *ante* delibera CICR o quanto meno a far data dall’entrata in vigore della delibera stessa (l’ 1.7.2000).

La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d’ufficio, affidata al dr. _____ ed introitata per la decisione all’udienza del 14-04-2015 con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

La domande attorea, come modificata nelle conclusioni rassegnate e sopra trascritte, è fondata e merita accoglimento.

Preliminarmente è opportuno evidenziare l’infondatezza delle eccezioni preliminari di parte convenuta: la società correntista ha un evidente interesse ad agire nel giudizio *de quo* per veder accertata - l’eventuale-illegittimità degli addebiti e per ottenere la ripetizione di tali somme;



parimenti la domanda attorea, sulla base della documentazione agli atti, non può considerarsi prescritta in nessuna sua parte.

La banca convenuta sostiene che, stante la genericità delle allegazioni dell'attore che non avrebbe distinto le rimesse solutorie e le rimesse ripristinatorie, tutte le rimesse contestate debbano essere considerate quali pagamenti solutori e che, pertanto, tutte le relative pretese restitutorie di un decennio antecedenti alla domanda giudiziale (e quindi antecedenti al 29.10.2002) debbano essere considerate prescritte.

Tale assunto non può essere condiviso.

Va anzitutto osservato che non sussiste alcun onere per l'attore di identificare la tipologia di rimessa in quanto la difficoltà, da un punto di vista tecnico, della loro individuazione comporterebbero un eccessivo onere di allegazione per l'attore.

Il fatto che le singole annotazioni in conto abbiano o meno carattere solutorio costituisce il primo presupposto per valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione con decorrenza dalla data delle singoli versamenti.

Tuttavia grava sulla banca convenuta l'onere di allegare e provare, versando in atti la documentazione contabile, che consenta di verificare quali importi siano divenuti irripetibili, una decorrenza del termine prescrizionale anteriore alla chiusura del conto

L'elaborato peritale, ritenuto dallo scrivente logico e completo e che pertanto viene posto alla base della presente decisione, ha stabilito che, sulla base della documentazione disponibile (ed in particolare della documentazione depositata dalla banca a fronte dell'eccezione di prescrizione), non risulta alcun sconfinamento *ultra fido* e quindi non risulta alcun versamento solutorio "ante decennio" che possa ritenersi prescritto. In particolare rileva significativamente il ctu

"l'unico e/c a disposizione è relativo al periodo 19.9.2000-30.9.2000 (doc. 5 banca);

- quanto all'affidamento, risulta dai documenti bancari in atti la presenza di un fidoper cassa di lire 100.000.000 almeno fino al 30.6.2000 (v. addebito di interessi 'per sconfinamento') il cui ammontare si deduce dall'addebito della c.m.s.,..."

Il conto corrente oggetto di lite, aperto in data 8.7.1993, è stato estinto con saldo a zero in data 1.12.2004; al momento della chiusura del conto, in ragione della unitarietà del rapporto, vengono stabilite definitivamente le poste di dare e avere tra il correntista e l'istituto di credito, e si determina quindi un saldo di chiusura costituente un "pagamento", di cui



può essere richiesta l'immediata ripetizione entro il termine decennale decorrente da tale data, e quindi fino al 1.12.2014.

La prescrizione è stata interrotta il 16.1.2012 con il documentato tentativo di conciliazione (v. doc. 4 parte attrice).

Ancora la banca sostiene che l'attore non avrebbe fornito prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda data l'incompletezza della documentazione da essa depositata in atti; Immobiliare infatti non avrebbe prodotto in atti gli estratti conto integrali ma solo i trimestrali scalari.

A causa di tale mancanza, secondo la banca, l'attore non avrebbe provato gli effettivi addebiti in conto delle somme contestate, con conseguente impossibilità, *ab origine*, di rideterminare in modo corretto e certo il saldo del rapporto e gli indebiti.

Lo scrivente osserva che l'allegazione del saldo di chiusura del conto e la documentazione contabile prodotta dall'attrice risultano idonee a sostenere la domanda svolta in giudizio tanto che hanno consentito al Consulente Tecnico d'Ufficio di svolgere l'incarico peritale tramite il sistema c.d. sintetico, che ha portato ad una valida ed attendibile ricostruzione dei rapporti di c/c, con un'approssimazione a discapito dell'attore (v. p. 10 perizia CTU).

Quanto alla attendibilità del metodo sintetico è sufficiente richiamare quel consolidato indirizzo giurisprudenziale invocato dall'attrice. Condivisibili ed esaustivi risultano infine i rilievi della difesa di parte attrice sul tema :

i conti eseguiti con il sistema sintetico sarebbero, secondo la banca, inattendibili. Ma in che misura? Per quali cifre? In che termini percentuali?

La banca non lo dice, e non lo dice perché non lo sa e non lo può dire, non avendo (per sua scelta processuale) prodotto l'unica documentazione contabile che avrebbe permesso di acclarare la supposta inattendibilità del metodo utilizzato dal CTU dott. Giovanni Francescon, vale a dire gli estratti conto mensili.

E si badi: alla banca non era richiesta la produzione degli estratti conto mensili con lo scopo di sanare una presunta (ma non provata) mancanza della correntista, bensì con lo scopo di sostenere la tesi,



invocata dalla stessa banca, per la quale i calcoli eseguiti con il metodo sintetico non sarebbero attendibili e corretti.

Ma gli estratti mensili non ci sono e quindi non è possibile ragionevolmente pensare che la ventilata inattendibilità dei calcoli sia effettivamente tale.

.....non può per definizione trovare accoglimento una eccezione avente ad oggetto una presunta mancanza di prova quando, a mancare di prova, è il fondamento ed il supporto documentale sul quale si poggia la medesima eccezione visto che ..mancano gli estratti conto mensili necessari per il confronto.

E' opportuno ricordare e ribadire infine le considerazioni che sul punto sono state svolte dal CTU sulla base della analisi dell'unico documento contabile mensile prodotto dalla banca , laddove alle pagine 8 e 9 della sua perizia egli ha esattamente annotato che: *“non sono disponibili gli e/c antecedenti al 16.1.2002 (salvo quanto infra precisato) documenti indispensabili per determinare l’impatto della prescrizione, dovendo il CTU individuare gli specifici versamenti solutori;” e che “l’unico e/c a disposizione è relativo al periodo 19.9.2000-30.9.2000 (doc. 5 banca);”* aggiungendo che *“quanto all’affidamento, risulta dai documenti bancari in atti la presenza di un fido per cassa di lire 100.000.000 almeno fino al 30.6.2000 (v. addebito di interessi ‘per sconfinamento’) il cui ammontare si deduce dall’addebito della c.m.s., cui va sommato il fido sbf il cui ammontare non è noto” e che “nel settembre 2000 risulta che il conto si sia mantenuto entro la soglia data dalla sommatoria dei due affidamenti (v. tasso di interesse passivo e tasso c.m.s.): non emergono infatti interessi per sconfinamento che poi nuovamente vengono addebitati al 31.3.2002 (con fido ridotto a 25 mila euro);”*.

Di conseguenza *“dall’analisi dell’estratto conto disponibile del settembre 2000 (allegato n. 3) risulta che il saldo disponibile sia sempre stato inferiore al saldo per valuta (utilizzato dalla banca per il calcolo degli interessi), il che significa che, anche utilizzando il saldo disponibile, non emergerebbero sconfinamenti oltre l’affidamento concesso” e “ciò, ancor più tenendo conto del saldo ‘corretto’, ossia depurato dagli addebiti illegittimi che, al settembre*



2000, ammontavano a lire 66.177.641 come risulta dai prospetti di calcolo di cui al capitolo che precede.”.

Condivisibili risultano pertanto le conclusioni del ctu secondo cui dalla documentazione bancaria a disposizione non emergono versamenti ‘ante decennio’ con carattere solutorio e conseguentemente non sia possibile considerare prescritta alcuna parte della domanda attorea.”.

Nel merito del giudizio, parte attrice deduce l’illegittimità, per mancanza di una qualsiasi pattuizione e, in ogni caso, per violazione del generale divieto di cui all’art. 1283 c.c., della capitalizzazione periodica degli interessi passivi operata dalla banca convenuta dall’inizio del rapporto di conto corrente (aperto l’8.7.1993).

Contrariamente la banca sostiene la legittimità dell’applicazione degli interessi anatocistici *ab origine*, per l’esistenza di un uso normativo pregresso, o perlomeno dall’entrata in vigore della delibera CICR (dall’ 1.7.2000); allega infatti la stessa convenuta di aver provveduto ad adeguarsi alla suddetta delibera mediante pubblicazione della modifica delle condizioni in Gazzetta Ufficiale (il 20.6.2000, v. doc. 4 parte convenuta) e mediante comunicazione scritta alla società cliente con estratto conto del 30.9.2000 (cfr. doc. 5 parte convenuta), e di aver quindi legittimamente applicato la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi in condizione di reciprocità.

La capitalizzazione degli interessi operata dall’istituto di credito sul conto oggetto di causa deve considerarsi illegittima per violazione dell’art. 1283 c.c.. È sufficiente ricordare come la Corte di Cassazione abbia definitivamente affermato, con le sentenze del 1999 (n. 3096 della sez.III, n.2374 e n. 12507 della sez. I), la nullità di dette clausole; ed abbia escluso l’esistenza di una consuetudine, quale fonte di diritto, alla base della capitalizzazione degli interessi. La capitalizzazione degli interessi costituiva, per opinione ormai consolidata, un mero uso negoziale contrario al divieto codicistico.

Per quanto concerne l’adeguamento unilaterale alla delibera CICR, lo scrivente giudice ritiene di aderire all’orientamento secondo il quale la delibera, in relazione ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, deve essere disapplicata, perché emessa in attuazione della norma contenuta nel comma 3 dell’art. 25 D.lgs. 342/1999, che è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per eccesso di delega dalla Corte Costituzionale (Sent. Corte Cost. n.425 del 17.10.2000). Per effetto della



declaratoria di incostituzionalità della norma primaria è venuto meno il fondamento della norma secondaria (l'art. 7 delibera CICR). È pertanto necessaria una nuova pattuizione scritta per poter applicare la capitalizzazione periodica degli interessi passivi in contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR.

Nel contratto di conto corrente oggetto di lite (doc. n. 3 fascicolo parte convenuta) non risulta alcuna pattuizione sul punto; né è intervenuta una pattuizione per iscritto tra le parti successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR.

Per tali motivi l'applicazione di interessi anatocistici da parte della banca convenuta deve ritenersi illegittima e va esclusa per tutto il periodo del rapporto contrattuale fino alla chiusura del conto.

Parimenti anche le spese di chiusura trimestrale del conto devono essere escluse in quanto mai pattuite tra le parti: infatti nel contratto risultano pattuite, *fino al 31.12.1993, esclusivamente* le spese forfettarie; nelle liquidazioni tuttavia tale voce risulta distinta dalla voce spese di chiusura e quindi queste ultime non possono essere ricomprese nella pattuizione, comunque scaduta alcuni mesi dopo l'apertura del conto.

Infine, dal contratto di conto corrente (doc. n. 3 fascicolo parte convenuta) si è evinto che le CMS e i tassi degli interessi passivi sono stati correttamente pattuiti ed applicati dalla banca nel corso del rapporto, e pertanto adottati dal Ctu sulla base dei conteggi corretti.

Le risultanze peritali sono state condivise *in toto* da parte attrice, che ha modificato le proprie conclusioni adottando il conteggio dell'ausiliario del giudice.

Il saldo del conto corrente : va rideterminato, facendo proprie le conclusioni della consulenza contabile alle quali si rinvia per *relationem*, alla data del 7.12.2004 (chiusura conto), in + euro 16.942,77 a favore del correntista attore, quale importo corrispondente ai maggiori addebiti illegittimi addebitati dalla banca.

Conclusivamente la domanda di ripetizione di parte attrice va accolta con conseguente condanna della banca a pagare la somma indebitamente addebitata, pari ad euro 16.942,77; le spese di lite, liquidate come da dispositivo, e le spese della consulenza tecnica d'ufficio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta.

PQM

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

- Accertato che VENETO BANCA S.C.P.A. ha addebitato maggiori addebiti illegittimi per complessivi euro 16.942,77 sul conto corrente



- condanna VENETO BANCA S.C.P.A. a pagare a] la somma di euro 16.942,77, oltre interessi legali calcolati dalla data della domanda (29.10.2012) al momento del saldo effettivo;
- condanna VENETO BANCA S.C.P.A. alla rifusione delle spese di lite in favore di di cui si autorizza la distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Franco Fabiani, e che si liquidano come segue:

Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5	€ 4.835,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 725,25
Totale	€ 5.560,25

 oltre Iva e Cpa come per legge
- pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate, a carico di parte convenuta.

Treviso, 29.09.2015

Il giudice
Dr. Deli LUCA

